

## **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE**

### **ART. 1 (Istituzione, Finalità e Attività)**

1. È istituito con Decreto del Rettore n. 996 del 10/04/2012 il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell'Università di Roma "Tor Vergata".
2. Il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o per progetti, attinenti alle scienze e alle tecnologie chimiche e alle loro applicazioni con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. Per lo svolgimento di tali compiti il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture assegnati dall'Amministrazione centrale.
3. Il Dipartimento promuove e coordina le attività nel settore di competenza, fermo restando la libertà di ricerca di ogni singolo docente (Professore di ruolo o Ricercatore) che a esso afferisce. I Docenti mantengono il diritto di accedere anche direttamente ai finanziamenti necessari.
4. Il Dipartimento ha autonomia culturale e gestionale secondo le norme previste dall'art. 13, comma 1, dello Statuto.
5. Il Dipartimento si impegna a promuovere e facilitare le attività culturali e le proposte in ambito didattico provenienti dagli studenti, quali cicli di seminari, lezioni alternative e affini, rimandando ai regolamenti dei Corsi di Studio, come definiti ai successivi art.7 e art. 8, l'eventuale riconoscimento in termini di CFU di tali attività.

### **ART. 2 (Partecipazione)**

1. Fanno parte del Dipartimento i Professori di ruolo e i Ricercatori che vi afferiscono, nonché il Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell'Ateneo.
2. Le richieste di afferenza di nuovi Professori di ruolo e Ricercatori al Dipartimento dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento, come definito al successivo art. 7.

### **ART. 3 (Didattica)**

1. Al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche afferiscono Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Dottorato di Ricerca, Corsi di Diploma e Master di primo e di secondo livello.

### **ART. 4 (Organi del Dipartimento)**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a) il Direttore;
  - b) la Giunta;
  - c) il Consiglio.

## **ART. 5 (Il Direttore)**

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 8, dello Statuto e ha le attribuzioni e le funzioni previste dall'art. 3 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo. Il Direttore è coadiuvato per gli adempimenti di carattere amministrativo da un Segretario Amministrativo che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
2. Il Direttore designa un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di suo impedimento o di assenza.

## **ART. 6 (Giunta)**

1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 13, comma 9, dello Statuto.
2. Componenti della Giunta sono:
  - a) il Direttore,
  - b) il Vicedirettore,
  - c) i Coordinatori dei Corsi di Studio di riferimento,
  - d) i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di ricerca,
  - e) cinque rappresentanti del personale docente (professori di ruolo e ricercatori) eletti da tutti i docenti appartenenti al Dipartimento.
  - f) un rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo,
  - g) un rappresentante degli studenti.Per quanto riguarda il rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo e il rappresentante degli Studenti, l'elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti di dette categorie eletti nel Consiglio di Dipartimento.
3. Se uno dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), non afferisce al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento nominerà in sostituzione un delegato tra i componenti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche che fanno parte del relativo Corso di Studio o Corso di Dottorato di Ricerca.
4. Le elezioni dei componenti eletti della Giunta sono convocate dal Direttore almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima votazione. Le candidature vanno presentate al Direttore fino a 5 giorni prima di tale data.
5. Ogni avente diritto potrà esprimere una sola preferenza.
6. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici e non possono essere eletti consecutivamente più di una volta, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che dura in carica due anni.
7. Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
8. I verbali sono pubblici, salve le determinazioni coperte da riservatezza. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una maggioranza superiore. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
9. La Giunta è convocata dal Direttore, anche per posta elettronica, di regola ogni mese. Ciascun membro del Dipartimento può chiedere al Direttore di porre all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta questioni specifiche.

**ART. 7 (Il Consiglio di Dipartimento)**

1. Il Consiglio di Dipartimento, la cui composizione è stabilita dall'art. 13, comma 11, dello Statuto e dall'art. 4 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo, ha le attribuzioni previste dall'art. 4 dello stesso Regolamento.
2. Il Consiglio è presieduto dal Direttore; è convocato anche via posta elettronica di regola ogni due mesi, con almeno una settimana di preavviso, con l'ordine del giorno degli argomenti da discutere. E' altresì convocato a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, che propongano uno specifico ordine del giorno.
3. Il personale Tecnico Amministrativo del Dipartimento elegge nel Consiglio i propri rappresentanti in numero pari a uno ogni cinque (se frazionario arrotondato all'intero superiore) unità di personale assegnate a tempo pieno al Dipartimento.
4. Alle riunioni del Consiglio partecipano una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 11, dello Statuto.
5. Alle riunioni del Consiglio partecipa un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca, eletto fra i titolari di assegno di ricerca afferenti al Dipartimento. Il rappresentante dei titolari di assegno di ricerca dura in carica un anno.
6. Nell'ipotesi prevista dall'art. 12, comma 2, del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.
7. Compiti e funzioni del Consiglio di Corso di Studio vengono definiti, nel rispetto del norme vigenti, da apposito regolamento.
8. Il Consiglio può deliberare la costituzione di organismi di Coordinamento delle attività didattiche relative ai Corsi di Studio di esclusiva pertinenza del Dipartimento. Tali Organismi, denominati Organismi di Coordinamento del Corso di Studi, hanno funzione consultiva e istruttoria. Le delibere assunte dagli organismi di Coordinamento sono soggette all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
9. Il Consiglio elegge, tra i propri componenti i Coordinatori degli organismi di Coordinamento di cui al precedente comma 8. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
10. Fanno parte dell'Organismo di Coordinamento:
  - a) tutti i docenti che svolgono attività didattica nel Corso di Studio, anche se afferenti ad altro Dipartimento;
  - b) una rappresentanza degli studenti, come definita da apposito regolamento.
11. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare, su proposta del Direttore, l'istituzione di Commissioni istruttorie.
12. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario Amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
13. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.
14. In caso di discussione di temi di particolare rilevanza, il Consiglio di Dipartimento, previa richiesta di uno dei suoi componenti, può decidere, a maggioranza assoluta dei componenti, di convocare una riunione di Dipartimento pubblica, aperta a tutte le componenti afferenti al Dipartimento.

**ART. 8 (Consigli dei Corsi di Studio)**

1. Qualora sia stato costituito ai sensi dell'art. 7, comma 6, il Consiglio è composto da:
  - a) tutti i docenti che svolgono attività didattica nel Corso di Studio, anche se afferenti ad altro Dipartimento;
  - b) una rappresentanza degli studenti, come definito da apposito regolamento.
2. Il Consiglio elegge, tra i propri componenti il Coordinatore del Corso di Studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
3. Compiti e funzioni del Consiglio di Corso di Studio vengono definiti, nel rispetto del norme vigenti, da apposito regolamento.

#### **ART. 9 (Centri Servizi)**

1. Il Dipartimento può attivare specifici Centri funzionali con possibilità di prestazione dei propri servizi, con addebito dei costi, anche verso altri Centri Gestionali di Ateneo.
2. Nei limiti stabiliti dallo Statuto di Ateneo, il Dipartimento può promuovere iniziative di *spin off* o di *start up* per consentire opportunità di inserimento nell'ambito lavorativo per laureati dei corsi di studio in esso attivi.

#### **ART.10**

1. Per quanto non precisato nel presente regolamento, si applica il Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca dell'Ateneo.

#### **ART.11**

1. Il presente regolamento viene emanato con Decreto Rettorale. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Rettore rende esecutiva la modifica con proprio decreto.